ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELL'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUOLI

Art. 46

Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio

In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonche' in caso di operazioni di ossitaglio, il datore di lavoro deve presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosita' rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorita' marittima affinche' la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta all'uso della fiamma. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) natura e durata del lavoro;

b) descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi;

c) denominazione dell'impresa che eseguira' i lavori;

d) nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione. L'Autorita' marittima rilascia il nulla-osta di cui al comma 1 indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e si riserva la facolta' di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli. L'Autorita' marittima provvede a trasmettere copia dei nulla- osta di cui al comma 1 all'Azienda unita' sanitaria locale competente ai fini della vigilanza. E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entita' o improrogabili. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli
Estremi	Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
Titolo	II — Disposizioni inerenti le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-272-1999/art-46-misure-di-prevenzione-in-caso-di-uso-di-miscele-ossiacetileniche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it